CAMERA DEI DEPUTATI N. 2060

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BIRINDELLI

Presentata il 17 aprile 1973

Ordinamento delle forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è stata determinata dalla constatazione che le leggi 9 maggio 1940 « Ordinamento del regio esercito », 8 luglio 1926, n. 1178 « Ordinamento della regia marina », 22 febbraio 1937 « Ordinamento della regia aeronautica » sono da lungo tempo largamente superate.

Dal 1940 ad oggi l'esercito, la marina militare e l'aeronautica militare hanno subito profonde modifiche strutturali dovute a cause diverse, fra cui, principali, l'istituzione del Ministero della difesa e l'Alleanza atlantica.

Conseguenza logica di tali cause è stata la creazione di una « organizzazione interforze » che, ormai sviluppata e consolidata a livello centrale, investe ogni campo dell'organizzazione militare.

I mutamenti resisi via via necessari in conseguenza delle cause su accennate sono stati resi operanti generalmente con atti del potere esecutivo. Pertanto, ad eccezione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478 - relativi alla unificazione del vertice amministrativo e del vertice operativo della Difesa - e di qualche sporadico provvedimento di legge, non esistono norme che sanzionino la esistenza e regolino la vita di numerosi organismi, creati nel tempo per far fronte alle impellenti esigenze della difesa.

Occorre peraltro rilevare che i due sopra citati decreti n. 1477 e n. 1478 sono da considerarsi in gran parte superati.

Infatti l'attuale organizzazione del comando operativo delle nostre forze armate è tuttora ispirata al concetto di considerare una *combat zone* ancorata alle nostre frontiere terrestri e di definire il rimanente del territorio nazionale come sede degli organismi di supporto alle forze armate.

L'attuale situazione politico-militare e gli sviluppi della tecnica hanno reso sempre meno valido tale concetto. Si deve oggi considerare che la *combat zone* si estende su tutto il territorio, lo spazio aereo ed il mare nazionali e, di conseguenza, l'organizzazione del comando operativo deve riflettere questo fatto.

Per quanto detto sopra si impone la necessità di dar vita ad un quadro aggiornato ed unitario dell'organizzazione militare nazionale, superando con una nuova legge organica l'evidente contrasto fra leggi superate, ma ancora vigenti, e la realtà ordinativa, profondamente mutata rispetto al passato.

A ciò vuole provvedere la presente proposta di legge, che è stata informata ai seguenti criteri:

dar vita ad un testo di legge unico interforze, al posto delle esistenti tre leggi sull'ordinamento (1940, esercito; 1926, marina; 1937, aeronautica).

Il criterio, oltre che rispondere ad esigenze di sistemazione organica della materia, vuole sanzionare la unitarietà delle organizzazioni di forza armata;

creare un complesso di norme altamente flessibili e la cui validità possa essere assicurata per un lungo periodo di tempo. A tale scopo la presente proposta di legge fissa le linee fondamentali e generali dell'ordinamento delle nostre forze armate e rimanda ad altri provvedimenti da emanarsi di volta in volta e da aggiornarsi a seconda delle necessità, la definizione dei dettagli che scaturiscono da tale ordinamento, nel campo sia del personale sia dei mezzi, sia delle infrastrutture, sia delle specifiche attribuzioni e responsabilità.

Per quanto sopra la presente proposta di legge prescinde dagli oneri di carattere economico-finanziario connessi con la prevista organizzazione delle forze armate;

seguire, nella formulazione delle singole norme proprie di ciascuna forza armata uno sviluppo, per quanto possibile, omogeneo ed uniforme, nella misura consentita dagli aspetti e dalle esigenze peculiari di ciascuna forza armata;

apportare alla situazione ordinativa in atto i perfezionamenti resi necessari dal processo stesso di evoluzione tecnica ed operativa e da nuove esigenze sorte nel tempo, innovando anche radicalmente là dove ritenuto indispensabile.

La proposta di legge è suddivisa in titoli, corrispondenti, il primo, alle norme generali; il secondo, all'organizzazione interforze; il terzo, il quarto ed il quinto, nell'ordine, alla organizzazione dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare, il sesto alle disposizioni varie transitorie e finali.

Ciascun titolo è suddiviso in capi, comprendenti un numero vario di articoli, nei quali sono sviluppati i caratteri generali e l'organizzazione particolare interforze e di forza armata.

In particolare, i titoli III, IV e V, relativi all'ordinamento dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare, risultano analogamente suddivisi in sei capi, dedicati: il primo, alle norme generali; il secondo, al personale; il terzo, all'organizzazione centrale; il quarto, all'organizzazione periferica territoriale; il quinto, all'organizzazione delle forze; il sesto, all'organizzazione scolastico-addestrativa.

Norme generali.

Il titolo I tratta delle « Norme generali ». Esso è suddiviso in quattordici articoli.

1. – *L'articolo 1* definisce il compito istituzionale delle tre forze armate: la difesa militare della Patria.

Le tre ricordate leggi ordinative del 1940, del 1926 e del 1937 non portano alcuna indicazione di compiti, per nessuna forza armata. Poiché in definitiva dai compiti discendono l'entità e il tipo delle organizzazioni, è apparso invece indispensabile nel corso dell'elaborazione della presente proposta di legge, che detti compiti vengano precisati:

in maniera generica, in sede interforze: e a ciò provvede l'articolo 1;

in maniera per quanto possibile dettagliata, per la parte relativa a ciascuna forza armata: e a ciò provvedono gli articoli 21 (per l'esercito), 47 (per la marina militare), 70 (per l'aeronautica militare), come meglio sarà illustrato in appresso.

2. – Le norme contenute negli articoli da 2 a 6 danno un quadro dei vertici politico-militari. In particolare:

l'articolo 2 richiama le funzioni devolute dalla Costituzione al Presidente della Repubblica;

l'articolo 3 definisce la funzione del Ministro della difesa ed elenca le cariche e gli organi di cui egli si avvale per l'esercizio di tale funzione. La dipendenza dei capi di stato maggiore della difesa e di forza armata è stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

La dipendenza del segretario generale della difesa e degli uffici centrali e direzioni generali è stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478. Le funzioni del comitato dei capi di stato maggiore e del Consiglio superiore delle forze armate sono sancite rispettivamente nella legge 8 marzo 1968, n. 200, e nella legge 9 gennaio 1951, n. 167;

l'articolo 4 si richiama al già citato decreto presidenziale n. 1477 per quanto riguarda le attribuzioni dei capi di stato maggiore della difesa e di forza armata;

l'articolo 5 si richiama al già citato decreto presidenziale n. 1478 per quanto riguar-

da le attribuzioni del segretario generale e i compiti degli uffici centrali e delle direzioni generali nonché al già citato decreto presidenziale n. 1477 per quanto riguarda i rapporti fra i predetti e i capi di stato maggiore della difesa e di forza armata;

l'articolo 6 si richiama alle leggi 8 marzo 1968, n. 200, e 9 gennaio 1951, n. 167, per quanto riguarda composizione e attribuzioni rispettivamente del comitato dei capi di stato maggiore e del Consiglio superiore delle forze armate.

Pur trattandosi, generalmente, di una serie di richiami di norme già sancite nella Costituzione o in altre leggi, il contenuto dei cinque suddetti articoli è stato ritenuto necessario per dare a tutta la materia ordinativa completezza ed organicità.

Si è ritenuto cioè che prima di entrare nel merito dell'organizzazione militare fosse necessario premetterle la definizione e la funzione delle cariche che a tale organizzazione presiedono.

3. – *L'articolo 7* si richiama alla legge 1° giugno 1931, n. 512, per l'assistenza spirituale e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, per la giustizia penale militare.

Anche questo articolo, che si limita a richiami di norme di legge vigenti e che riguarda istituti non facenti parte della organizzazione militare ma che in essa disimpegnano determinate funzioni, è stato inserito per dare completezza alla materia.

4. – Gli articoli da 8 a 13 definiscono gli elementi costitutivi delle tre forze armate. In particolare:

l'articolo 8 elenca tali elementi (personale, mezzi ed infrastrutture);

gli articoli da 9 a 12 trattano del personale, precisandone: articolo 9, composizione, gerarchia, ripartizione; articolo 10, modalità di conferimento delle alte cariche; articolo 11, fabbisogni di ufficiali e sottufficiali

Per quanto riguarda la ripartizione del personale (articolo 9, terzo comma) sono state tenute presenti le facoltà concesse in merito nei decreti presidenziali 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478.

Il contenuto dell'articolo 10 è motivato dalla necessità di rendere completa ed organica la materia riguardante le modalità di conferimento delle alte cariche, materia oggi lacunosa, definita con criteri diversi e frazionata in disposizioni varie, risalenti alcune al 1901.

Per il conferimento di alcune alte cariche (primo comma dell'articolo) si sono richiamate le disposizioni contenute nelle vigenti leggi in quanto non necessitano alcuna modifica. Per il conferimento delle altre cariche si sono definite modalità conformi all'importanza della carica e il più possibile uniformi;

l'articolo 11 sancisce che i fabbisogni organici degli ufficiali e dei sottufficiali delle tre forze armate sono stabiliti con apposito decreto del Presidente della Repubblica;

l'articolo 12 tratta dei mezzi e delle infrastrutture. Pertanto esso indica quali sono i mezzi e le infrastrutture occorrenti all'esercito, alla marina ed all'aeronautica;

l'articolo 13 mette in evidenza l'importanza da attribuire alle dotazioni di mobilitazione e alle scorte. È per questo che è stato richiamato il contenuto dell'articolo 45 della legge 9 maggio 1940 « Ordinamento del regio esercito » che non soltanto fissa l'autorità (Ministro della difesa) alla quale risale la responsabilità in materia di completamento e di sistemazione dei materiali costituenti dette dotazioni, ma ne prescrive anche la rinnovazione nonché l'immediata sostituzione nel caso di un eventuale impiego di aliquote dei materiali stessi per esigenze improvvise o inderogabili.

5. – *L'articolo 14* accenna, anche in questo caso per completezza di materia, all'organizzazione amministrativa della difesa.

Organizzazione interforze.

È trattata dal titolo II, che comprende sette articoli (dal 15 al 21).

1. – *L'articolo 15* tratta dell'organizzazione interforze che, come tale, dipende dal capo di stato maggiore della difesa.

2. – *L'articolo 16* tratta dell'organizzazione dei comandi interforze. Vale in proposito quanto detto nella prima parte della presente relazione.

3. – *L'articolo 17* definisce gli organi centrali interforze. Si tratta di organi esistenti che, meno il SID, non hanno ancora un riconoscimento giuridico. La diversità dello strumento stabilito per la definizione dei compiti (legge e decreto del Ministro) dipende dalla diversa natura dei compiti stessi.

4. – *L'articolo 18* elenca gli organi periferici interforze. Si tratta di organi già esistenti che, meno gli stabilimenti militari di pena,

non hanno ancora un riconoscimento giuridico.

5. – *L'articolo 19* elenca gli organi scolastico-addestrativi.

6. – *L'articolo 20* prevede l'eventuale costituzione di comandi ed organismi militari a seguito di accordi che vengono presi in sede NATO per rendere operante il trattato ed adeguarlo alla incessante evoluzione dell'organizzazione militare.

L'importanza del titolo II è evidente per le innovazioni che porta. È di notevole rilevanza la istituzione dei comandi operativi di forza armata i quali, per delega dei rispettivi capi di stato maggiore provvedono all'addestramento avanzato e l'impiego delle unità terrestri, navali ed aeree. Essi, non avendo responsabilità di altro ordine, come hanno invece i capi di stato maggiore, sono in grado di assolvere con continuità e pieno impegno i compiti operativi, e, costituendosi in comitato, stabiliscono quei contatti e legami che meglio possano assicurare il coordinamento della condotta delle operazioni terrestri, navali ed aeree.

In caso di emergenza l'attivazione del comando supremo operativo delle forze armate da inizio al funzionamento di un comando unico delle operazioni affidato al capo di stato maggiore della difesa. A tale comando danno il loro apporto competente e responsabile i capi di stato maggiore di forza armata i quali, all'attivazione del comando supremo unico delle forze armate, assumono in proprio le funzioni rispettivamente di comandante operativo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e divengono – nello stesso momento – vice comandanti rispetto al capo di stato maggiore della difesa quale comandante supremo operativo.

L'organizzazione del tempo di pace prefigura e predispone pertanto quella di guerra.

Ordinamento dell'esercito.

Il titolo III descrive l'ordinamento dell'esercito, offrendo una immagine definita della sua struttura e degli elementi costitutivi, necessari all'assolvimento dei compiti ed in grado di far fronte all'evoluzione dei mezzi d'impiego operativo.

La materia è articolata in sei capi che comprendono gli articoli dal 21 al 46.

1. – Il capo I, suddiviso in 4 articoli (dal 21 al 24), tratta le norme generali ed esprime, in sintesi, la ragion d'essere dell'esercito e la sua architettura ordinativa generale:

a) all'*articolo 21* sono indicati i compiti assegnati all'esercito per assicurare, in comunione con la marina militare e con l'aeronautica militare, la difesa della Patria.

Sono i compiti basilari, quelli cioè che giustificano l'esistenza stessa della forza armata.

Non è escluso che ad essi possano essere aggiunti altri compiti. Si è ritenuto, però, che ciò possa essere consentito solo alla più alta delle autorità investite di potere normativo, cioè al Parlamento, e pertanto si è prescritto – al secondo comma dell'articolo – che ogni altro compito « deve essere attribuito con legge »;

b) l'articolazione, in quattro distinte organizzazioni – centrale; periferica territoriale; delle forze; scolastico-addestrativa – di cui all'articolo 22, è analoga a quelle previste anche per la marina e per l'aeronautica e risponde ad esigenze funzionali, oltre a consentire un chiaro assetto formale della materia.

2. – Il capo II, relativo al personale, comprende gli articoli dal 25 al 30:

a) all'*articolo 25* sono elencati i ruoli in cui sono ordinati gli ufficiali dell'esercito.

L'innovazione, rispetto alla legislazione vigente in materia, è costituita dalla suddivisione degli ufficiali in tre ruoli distinti, di cui i primi due sono, a loro volta, suddivisi in specialità:

ruolo normale, cui corrisponde una qualificazione avanzata;

ruolo speciale, cui corrisponde una qualificazione *standard;*

unico dei generali provenienti dai ruoli normali e speciali di determinate armi.

Gli ufficiali del ruolo normale saranno preparati nell'accademia militare e la consistenza del ruolo sarà ridotta rispetto all'attuale. Questi ufficiali seguiranno corsi di studio vasti ed approfonditi, saranno preparati ad esercitare il comando attraverso lunghi periodi di destinazioni alle unità operanti e terranno a lungo il comando stesso.

Avranno una carriera relativamente rapida e ad essi verranno affidate le responsabilità di vertice.

Selezionati severamente fin dall'inizio dovranno conservare alti livelli di rendimento. di preparazione e di attività per poter permanere nel ruolo normale.

Gli ufficiali del ruolo speciale saranno formati con appositi corsi da istituire presso

l'accademia militare, o saranno scelti per concorso dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali forniti di titolo di studio o che abbiano lunga e buona pratica del servizio.

Con tale innovazione si giungerà ad una più economica e razionale preparazione ed impiego del personale adottando criteri simili a quelli usati dalle imprese private e dalle università con la graduazione delle lauree;

b) l'*articolo 26* sancisce che nell'ambito dei ruoli gli ufficiali vengono ripartiti per specialità per ciascuna delle quali sarà previsto un organico particolare;

c) gli *articoli 27* e *28* elencano, rispettivamente, le armi e i corpi dell'esercito.

In relazione a questi ultimi, va, innanzitutto, notato che la denominazione « Corpi », attribuita ai tradizionali « Servizi », trova la sua motivazione in esigenze di chiarificazione, intese a distinguere l'insieme del personale ordinato secondo strutture ben definite (Corpo) dalle attività tecniche o logistiche che è chiamato a svolgere (Servizio).

Trattasi, perciò, di provvedimento che si inquadra nel processo di unificazione interforze, operante – ogni qualvolta possibile – anche sotto il profilo di una comune espressione tecnologica;

d) gli articoli in esame rivestono particolare importanza, in quanto comportano la introduzione delle sottonotate varianti:

articolo 27 sanzione istitutiva dell'Arma delle trasmissioni;

articolo 28 unificazione dei servizi tecnici di artiglieria, del genio, delle trasmissioni, della motorizzazione e chimico-fisico in un unico « Corpo dei servizi tecnici dell'esercito »;

istituzione del « Corpo dei materiali e della motorizzazione »;

e) quanto alla prima variante, è da tener conto che l'esigenza di conferire un assetto autonomo al personale delle trasmissioni, raggruppandolo in arma distinta da quella del genio, deriva dal rapido sviluppo dei mezzi di telecomunicazione e per la difesa elettronica che, richiedendo l'impiego di esperti nella specifica branca, ha portato all'esistente organizzazione di comandi, unità ed enti di tale arma.

Il personale delle trasmissioni è di fatto separato da quello del genio fin dal 1952, mentre sotto l'aspetto legislativo è considerato tuttora parte integrante dell'arma del genio.

Ne conseguono inconvenienti di vario ordine, accentuati nel campo tecnico-amministrativo dalla ristrutturazione del Ministero della difesa, attuata nel 1965 sulla base di provvedimenti delegati, che prevede distinte direzioni generali per i materiali del genio e per quelli inerenti alle telecomunicazioni. Il riconoscimento giuridico dell'arma delle trasmissioni si impone, pertanto, come provvedimento indilazionabile;

f) in merito alla seconda variante, prevista dall'articolo 28, trattasi di provvedimento motivato da indilazionabili esigenze di ordine strutturale ed organizzativo, nei termini qui di seguito specificati:

Corpo dei servizi tecnici dell'esercito.

La istituzione di tale « Corpo » trova fondamento nella necessità di non perpetuare, in campo tecnico, la tradizionale suddivisione per arma e per servizio.

Vi è infatti una sostanziale unitarietà e interdipendenza dei problemi tecnici, non più esattamente ripartibili in settori distinti in seguito all'acquisizione, già da tempo in atto e sempre più spinta per il futuro, di mezzi che utilizzano e riuniscono armonicamente l'applicazione di tecniche relative a campi diversi: armamento, motorizzazione, elettronica, chimico-fisico.

Esiste inoltre l'esigenza di realizzare, con la nuova organizzazione, la massima economia ed efficienza. Ciò perché la creazione di moderni sistemi d'arma comporta ricerche e tecniche assai differenziate, che modificano profondamente le condizioni di lavoro degli ingegneri preposti agli armamenti.

Questa situazione richiede la massima flessibilità nel loro impiego e, per alcuni di essi, si rende necessaria una sicura polivalenza.

Corpo dei materiali e della motorizzazione.

La complessità e la molteplicità dei problemi tecnici dell'esercito escludono la possibilità di pervenire a risultati di positiva concretezza facendo solo ricorso al già esaminato provvedimento di unificazione dei servizi tecnici.

L'attività tecnica, infatti, non si esaurisce con la progettazione, la costruzione ed il collaudo dei mezzi, di competenza del corpo dei servizi tecnici, ma si estende anche alla fase « esercizio », alla quale sono essenzialmente interessate le armi con le loro officine ed organi tecnici vari.

Questa fase è attualmente affidata in larga misura ad ufficiali d'arma che, pur avendo una specifica preparazione in materia, non

possono essere considerati veri e propri tecnici e sono inoltre soggetti a frequenti rotazioni per incarichi di comando alle truppe.

Per garantire la tenuta in efficienza del costoso patrimonio di armi e mezzi dell'esercito occorre istituire apposito corpo con preminente funzione tecnico-conservativa.

Questa esigenza può essere soddisfatta con la costituzione del « Corpo dei materiali e della motorizzazione », destinato ad inglobare inizialmente il personale dell'attuale servizio automobilistico ed aliquota di ufficiali dei ruoli normale e speciale unico delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e delle trasmissioni e ad essere alimentato attraverso particolari forme di reclutamento.

Al nuovo corpo viene anche devoluta l'effettuazione dei trasporti per via ordinaria e la direzione della circolazione stradale, tradizionalmente affidati al servizio automobilistico;

g) l'*articolo 29* tratta dei sottufficiali dell'esercito, ne sancisce la ripartizione in ruoli, e ne delinea i compiti.

Per quanto attiene alla ripartizione in ruoli è importante l'innovazione per cui nel ruolo normale vengono immessi quei giovani che arruolati per concorso al termine della scuola media inferiore seguono appositi corsi pluriennali (tre-quattro) nelle Scuole allievi sottufficiali e vengono poi immessi in carriera al termine dei corsi stessi, se superati con successo.

Nel ruolo speciale vengono invece immessi quei militari che, pur non avendo seguito corsi teorici prolungati hanno acquisito ottima pratica del servizio e possono quindi validamente costituire un complemento del ruolo normale;

h) l'*articolo 30* tratta dei militari di truppa.

3. – Il Capo III, suddiviso in 5 articoli (dal 31 al 35), è dedicato all'organizzazione centrale, le cui componenti sono indicate nell'articolo 31: stato maggiore, ispettori, comitato tecnico dell'esercito, uffici dei capi dei corpi ed altri enti minori.

I successivi articoli da 32 a 35 definiscono i compiti dei vari organi:

a) a parte il crisma legislativo dell'ispettorato per la difesa nucleare, biologica e chimica e la trasformazione in ispettorato dell'attuale ufficio dell'ispettore dell'aviazione leggera dell'esercito, unica innovazione è l'istituzione del comitato tecnico dell'esercito.

Il nuovo ente (articolo 33) è destinato a coordinare e dirigere le attività di studio, di ricerca, di progettazione e di sperimentazione relative alle armi, ai sistemi d'arma, agli aeromobili, ai mezzi ed ai materiali della forza armata.

Tali attività, oggi ripartite tra numerosi organi operativi, tecnici ed amministrativi, richiedono un coordinamento funzionale unitario.

È noto, infatti, che le attività intese a conferire l'ammodernamento dei mezzi in parallelo con lo sviluppo tecnologico hanno origine nell'ambito di ciascuna forza armata, per particolari esigenze connesse al diverso ambiente che ne caratterizza l'impiego. La traduzione delle istanze in concrete realizzazioni è però affidata agli organi tecnico-amministrativi del Ministero della difesa, presso i quali operano in elevata percentuale i tecnici dell'esercito. Il comitato tecnico si colloca quale necessario anello di giunzione tra le due sfere di attività e colma una lacuna da tempo avvertita per imprimere più efficacemente l'indispensabile progresso ad un organismo in costante evoluzione.

Proprio per queste sue particolari funzioni si è ravvisata la necessità che le attribuzioni particolari del comitato siano stabilite con decreto del Presidente della Repubblica;

b) altre due precisazioni appaiono necessarie per completare l'esame del Capo III.

La prima riguarda l'ispettorato logistico (articolo 34), le cui attribuzioni particolari sono rinviate ad un decreto del Presidente della Repubblica.

Questa procedura è ritenuta indispensabile per meglio armonizzare l'attività dell'ispettorato alle esigenze logistiche della forza armata, anche in conseguenza della istituzione del corpo dei materiali e della motorizzazione, e per elaborare norme integrative all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, le cui disposizioni sono state sostanzialmente recepite anche nella presente legge (primo comma dell'articolo 34).

La seconda investe la figura e le funzioni dei capi dei corpi tecnici e logistici, definite nell'articolo 45 ad integrazione della norma contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

4. – L'organizzazione periferica territoriale, descritta al Capo IV negli articoli da 36 a 42, rispecchia quella ormai consolidata da lunga esperienza, incentrata nelle regioni mi-

litari, nelle quali è stato suddiviso il territorio nazionale:

a) i comandi di regione militare – tale è la denominazione in uso e riportata nella presente proposta di legge in luogo dei comandi militari territoriali – sono organi di decentramento amministrativo ed assolvono ad altre molteplici funzioni elencate negli articoli che ne definiscono compiti, attribuzioni ed articolazione (articoli 37 e 38);

b) i comandi di zona militare ed il comando militare della Sardegna che, alle dipendenze dei comandi di regione militare esercitano in più limitato ambito territoriale compiti operativi, funzioni di comando e funzioni ispettive in materia di reclutamento e di mobilitazione, sono trattati nell'articolo 39;

c) gli *articoli 40* e *41* descrivono rispettivamente le funzioni dei distretti militari e dei depositi. Nell'articolo 42, infine, sono elencati gli enti territoriali per il funzionamento dei servizi.

5. – Il Capo V tratta dell'organizzazione delle forze in generale (articolo 43) rimandando a quanto sarà stabilito, in proposito, con decreto del Presidente della Repubblica.

6. – L'organizzazione scolastico-addestrativa, di cui al Capo VI, rispecchia quella in atto, che può essere considerata la più economica possibile, perché consente, senza la costituzione di nuovi enti, di far fronte alle necessità addestrative dello strumento configurato dalla presente legge.

Tale organizzazione, indipendente da quella operativa, ha il compito di preparare quadri, truppe e reparti prima della loro immissione nella unità di impiego.

La materia è ripartita in 3 articoli: nell'articolo 44 vengono elencati i vari enti scolastico-addestrativi; nel successivo articolo 45 sono precisati i livelli competenti a stabilirne numero, dipendenza e attribuzioni; nell'articolo 46 si sancisce che l'accademia militare e gli istituti di formazione, il cui ciclo scolastico sia pari o superiore ad anni tre, fanno parte del sistema scolastico nazionale. Ciò allo scopo di consentire ai militari frequentatori la possibilità di conseguire la laurea, o per le necessità delle stesse forze armate, o a titolo personale.

Ordinamento della marina militare.

Il titolo IV raggruppa le norme particolari relative all'ordinamento della marina militare.

Questo nuovo ordinamento si distingue dall'attuale per essere basato su criteri funzionali anziché su divisioni territoriali.

Le forze navali, siano esse idonee alle operazioni di altura che a quelle di zona, sono messe tutte alle dipendenze di un comandante che ne dispone l'impiego tramite subordinati:

comandi navali (operazioni di altura);
comandi marittimi (operazioni di zona).

Gli organi territoriali di studio, lavoro, sperimentazione, ecc. e, più generalmente del supporto alle forze sono messi alle dipendenze disciplinari, logistiche ed amministrative di due grandi comandi territoriali (comandi di dipartimento militare marittimo) che assumono funzioni di decentramento amministrativo.

Nelle isole maggiori – Sicilia e Sardegna – viene conservata l'organizzazione attuale di comando operativo-logistico. Questo è reso opportuno dalla particolarità geografica. Ai comandi marittimi vengono affidati – come già detto – compiti operativi di zona e la condotta delle operazioni di difesa delle basi, difesa contraerea ecc., da attuare in coordinamento con comandi dell'esercito e dell'aeronautica militare.

La materia è articolata in sei capi che comprendono gli articoli dal 47 al 69.

1. – Il Capo I precisa i compiti della marina (articolo 47), elenca le quattro organizzazioni in cui la marina si articola (articolo 48), stabilisce il rapporto di dipendenza delle organizzazioni stesse dal capo di stato maggiore della marina (articolo 49), precisa la funzione dell'organizzazione centrale della marina (articolo 50).

La materia è analoga a quella indicata per l'esercito ed illustrata nel precedente Capo IV, al quale si rimanda.

2. – Il Capo II, relativo al personale, comprende gli articoli dal 51 al 54:

a) *all'articolo 51* sono elencati i ruoli in cui è ordinato il corpo degli ufficiali della marina militare.

L'innovazione, rispetto alla legislazione vigente in materia, è costituita dalla suddivisione degli ufficiali, che, nel loro insieme costituiscono il corpo degli ufficiali della marina militare, in due ruoli distinti, suddivisi, a loro volta, in specializzazioni:

ruolo normale, cui corrisponde una qualificazione avanzata;

ruolo speciale, cui corrisponde una qualificazione *standard*.

Questa sostanziale unificazione del corpo degli ufficiali della marina militare e la contemporanea unificazione anche della denominazione dei gradi (la cui terminologia sarà quella attribuita oggi allo stato maggiore) porterà ad una rivalutazione della figura dell'ufficiale di marina, ottenuta soprattutto mediante una sua più idonea preparazione professionale, attraverso più lunghi periodi di permanenza su unità ed in incarichi di un certo significato.

Per i criteri di formazione si rimanda a quanto detto per l'esercito;

b) *l'articolo 52* prevede la suddivisione per specialità, nell'ambito dei ruoli, degli ufficiali della marina militare.

Con lo stesso articolo vengono delineati i compiti degli ufficiali in relazione al grado ed alla specialità di appartenenza, mentre le specifiche attribuzioni e funzioni di ciascuna specialità vengono rinviate a un successivo decreto del Presidente della Repubblica;

c) *l'articolo 53* stabilisce che il Corpo equipaggi militari marittimi è composto di sottufficiali, sottocapi e comuni.

Elenca i ruoli in cui sono ripartiti i sottufficiali della marina militare e ne delinea i compiti, prevede la possibilità di assegnazione dei sottufficiali, in determinate condizioni, al ruolo mansioni di ufficio. Rinvia ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica le categorie e specialità da costituire nell'ambito dei ruoli dei sottufficiali della marina militare.

Per quanto attiene alla ripartizione in ruoli, vale quanto detto a proposito dei sottufficiali dell'esercito;

d) l'*articolo 54* stabilisce che i sottocapi e comuni sono ripartiti in categorie e specialità stabilite con decreto del Ministro della difesa e disimpegnano i servizi inerenti alla categoria e specialità di appartenenza previsti dagli ordinamenti.

3. – Il Capo III elenca, nell'articolo 55, gli organi che costituiscono l'organizzazione centrale della marina (stato maggiore della marina militare, comitato dei progetti delle navi e delle armi navali, ispettorati, uffici dei capi dei corpi tecnico-logistici) e nei successivi articoli ne precisa i compiti rispettivi:

a) tutte le norme suddette hanno carattere innovativo o integrativo rispetto alla normativa vigente.

Infatti:

viene istituito un unico « comitato dei progetti delle navi e delle armi navali » in luogo dei tre comitati previsti, in via sperimentale, dall'articolo 1 del foglio d'ordini ministeriale n. 104, del 2 dicembre 1955, e cioè: il comitato superiore di coordinamento per i progetti tecnici, il comitato per i progetti delle armi navali ed il comitato progetto navi;

viene disciplinata la materia relativa agli ispettorati secondo le particolari esigenze della forza armata;

vengono definite la figura e le funzioni dei primi ispettori integrando la norma contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477;

b) per quanto concerne in particolare gli « ispettorati », si è ritenuto opportuno, per mantenere la formulazione della norma nei termini della maggiore concisione, sintetizzare in unico articolo (articolo 57) la definizione dei compiti comuni agli organi suddetti, rinviando ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica quella delle attribuzioni specifiche di ciascun ispettorato.

Solo la configurazione e la natura particolari dell'ispettorato generale delle capitanerie di porto hanno, per esso, resa necessaria l'adozione di una formula diversa (articolo 58).

4. – L'organizzazione periferica territoriale della marina forma oggetto del Capo IV (articoli da 60 a 65). Essa si differenzia da quella esistente perché basata su criteri non territoriali ma funzionali:

a) l'*articolo 60* elenca i singoli organi;

b) gli *articoli 61*, *62* e *63* fissano le attribuzioni e i poteri dei comandi di dipartimento militare marittimo, dei comandi militari marittimi autonomi e dei comandi militari marittimi, secondo il principio basilare che i primi sono organi essenzialmente logistici e del decentramento amministrativo, i secondi sono – dato la loro particolare ubicazione – operativi e logistici, i terzi sono puramente operativi.

Due comandi di dipartimento militare marittimo (centro nord-centro sud) sono da ritenere sufficienti in luogo dei quattro attuali;

c) l'*articolo 64* stabilisce i compiti attribuiti ai comandi marina, in linea subordinata e limitatamente alla sede dei comandi stessi;

d) l'*articolo 65* tratta degli enti dipartimentali e di quelli non dipartimentali e prescrive il livello del provvedimento normativo che ne stabilisce il numero, i compiti e la sede.

5. – Il Capo V tratta, all'articolo 66, dell'organizzazione delle forze in generale, ri-

mandando a quanto sarà stabilito, in proposito, con decreto del Presidente della Repubblica.

6. – Il Capo VI tratta dell'organizzazione scolastico-addestrativa, elencando all'articolo 67 gli istituti, le scuole, i centri che la compongono, e prescrivendo, all'articolo 68, il livello dei provvedimenti con cui vengono fissati numero, dipendenza, attribuzioni e ordinamento degli enti suddetti.

Nell'*articolo 69* si sancisce che l'accademia navale e gli istituti di formazione, il cui ciclo sia pari o superiore ad anni tre, fanno parte del sistema scolastico nazionale. Ciò allo scopo di consentire ai militari frequentatori la possibilità di conseguire la laurea, o per le necessità delle stesse forze armate, o a titolo personale.

Ordinamento dell'aeronautica militare.

Il Titolo V contiene le norme relative all'ordinamento dell'aeronautica militare e, analogamente ai Titoli III e IV, consta di sei Capi, comprendenti gli articoli da 70 a 90.

1. – L'ordinamento dell'aeronautica descritto nella presente proposta di legge è molto diverso da quello precedente; infatti si è passati da un ordinamento concepito su criteri territoriali ad un ordinamento concepito su criteri funzionali.

Nell'ordinamento precedente la « Regione Aerea » ha accentrato in sé le funzioni operative, logistiche, tecnico-amministrative e territoriali; questa concezione, validissima in tempi in cui i mezzi aerei potevano essere impiegati con criteri di decentramento di comando, è risultata adesso completamente superata. Da una forza aerea dotata di migliaia di velivoli di caratteristiche modeste e di potenza offensiva limitata, il cui impiego doveva essere necessariamente frazionato e decentrato fra diverse grandi unità, definite con criteri di competenza territoriali, si è passati in questi ultimi anni ad una forza aerea formata da poche centinaia di velivoli bellici di altissime caratteristiche, di grande potenza offensiva e di elevatissimo costo.

Una tale forza, in cui ciascun reparto di volo rappresenta un elevato potere deterrente e risolutivo, anche se impiegato con armamenti convenzionali, non può che essere inserita in una unica organizzazione, con una unica catena di comando.

Non solo, ma le moderne teorie di impiego delle forze aeree hanno valore solo se l'impiego di esse è immediato, tempestivo e se il massimo sforzo si manifesta nelle prime ore di operazione.

Realizzare una tale tempestività, unitarietà degli sforzi, coordinamento fra i diversi tipi di operazioni principali, di supporto ed ausiliarie, è possibile solo se la organizzazione di comando che impiega le forze è unitaria.

2. – È stata perciò scelta una organizzazione strutturale « per funzioni » nella quale, individuati i blocchi funzionali e significativi di attività secondo i criteri della semplicità, standardizzazione e specializzazione, al vertice di ogni funzione viene preposto un comando o un ispettorato. Nella nuova struttura pertanto, l'aeronautica militare è costituita da quattro grandi comandi funzionali di vertice:

comando operativo delle forze aeree, che riunisce in un solo organismo operativo a comando centralizzato tutte le unità belliche ed i centri operativi dell'aeronautica;

comando scuole, che assicura tutte le attività di formazione e di istruzione del personale;

ispettorato logistico, che assicura lo svolgimento di tutta l'attività operativa e addestrativa;

ispettorato telecomunicazioni, che assicura lo svolgimento ed il funzionamento di tutte le catene e reti di comunicazioni.

Ciascun comando di vertice ha alle proprie dipendenze i reparti e gli organi che concorrono all'assolvimento della rispettiva funzione: così il comando forze aeree ha alle proprie dipendenze i reparti bellici, aerei e missilistici, nonché gli organi di comando e di controllo; il comando scuole ha alle sue dipendenze tutte le scuole e i centri di formazione e istruzione del personale; l'ispettorato logistico ha alle sue dipendenze i depositi, le officine, i reparti lavori, i magazzini, e l'ispettorato telecomunicazioni tutti i centri e le reti telecomunicazioni.

3. – La nuova struttura comporta ovviamente una notevole modifica dei compiti degli attuali comandi di regione aerea. Pertanto la funzione operativa viene centralizzata ed affidata ad un comandante operativo centrale.

La funzione di coordinamento e controllo dell'attività logistica ed amministrativa viene lasciata ai comandi di regione aeronautica insieme a quella disciplinare nei riguardi di tutti gli enti che risiedono nel territorio della regione stessa. L'estensione di tale territorio viene ora determinata con nuovi criteri e può

coincidere con quella dei comandi di dipartimento militare marittimo).

Le attività territoriali (gestione e difesa degli aeroporti e stabilimenti) sono affidate ai comandi di circoscrizione aeronautica.

4. – Il Capo II, relativo al personale, comprende gli articoli dal 74 al 78:

a) *all'articolo 74* sono elencati i ruoli in cui è ordinato il corpo degli ufficiali dell'aeronautica militare.

L'innovazione, rispetto alla legislazione vigente in materia, è costituita dalla suddivisione degli ufficiali in due ruoli distinti, a loro volta suddivisi per specialità.

Per i motivi che hanno consigliato tale innovazione, si rimanda a quanto già detto a proposito del personale dell'esercito e della marina militare.

Inoltre si ritiene opportuno aggiungere che è stata eliminata la distinzione fra arma e corpi tecnici, in quanto tutte le componenti organiche dell'aeronautica militare vengono considerate appartenenti ad una sola arma combattente: chiunque opera su una base aerea, anche se tecnico o logistico è esposto egualmente all'offesa avversaria ed è ugualmente un combattente; l'opera di chi appronta i velivoli che dovranno condurre una missione di guerra e l'opera di chi è preposto alla difesa contro aerea o locale della base è tanto rischiosa quanto quella di chi, per il contributo bellico di tutti, questa missione conduce.

Il personale della forza armata è ordinato nelle seguenti specialità:

naviganti;
genio aeronautico;
sanità aeronautica;
commissariato aeronautico.

b) La specialità naviganti è alimentata dall'accademia aeronautica e da ufficiali di complemento e sottufficiali forniti di titolo di studio che per concorso transitano in servizio permanente effettivo. Questa specialità sostituirà l'attuale arma aeronautica - ruolo naviganti.

c) La specialità genio aeronautico subisce una importante innovazione: il ruolo ingegneri del genio aeronautico – ruolo ingegneri (che comprendeva gli ingegneri costruzioni aeronautiche, gli ingegneri elettronici e gli ingegneri edili) si scinde in una branca « sistemi d'arma » (che comprende le categorie costruzioni aeronautiche ed elettronici) ed in una branca « infrastrutture » (che comprende gli ingegneri del demanio o edili). Questa innovazione è stata originata dalla considerazione che solo la prima categoria è quella specializzata in mezzi ed armamenti aeronautici, mentre la categoria edili, pur necessitando ovviamente di una specializzazione in infrastrutture aeronautiche, non è specificatamente specializzata in armamenti.

Per tanto anche gli ingegneri edili, come già i fisici ed i chimici, costituiranno una branca a sé stante.

d) Nessuna modifica viene apportata ai preesistenti corpi di commissariato aeronautico e di sanità aeronautica, che mantengono l'attuale fisionomia ed articolazione, a parte la loro nuova definizione di « specialità ».

e) Una importantissima innovazione è costituita dalla creazione del Corpo equipaggi militari aeronautici e la loro suddivisione in ruolo normale e ruolo speciale con le stesse modalità previste per il CEMM.

Essa consente all'aeronautica militare due ordini di vantaggi:

raggruppare tutte le categorie dei sottufficiali e della truppa in un unico corpo (simile al CEMM della marina) con semplificazione dei problemi organici e snellimento delle procedure per l'avanzamento che, con l'attuale distribuzione dei sottufficiali in diverse armi, corpi e categorie, erano notevolmente complicate ed ingiustificatamente sperequative;

consentire ai migliori sottufficiali, in numero annualmente fissato e prestabilito, di essere immessi nel ruolo speciale ufficiali così come previsto per gli equipaggi della marina militare. Questa possibilità costituirà un validissimo incentivo ad operare per il meglio ed a distinguersi nell'espletamento dei propri compiti e permetterà all'aeronautica militare di disporre di una nuova classe di ufficiali tecnici e specialisti dotati di una grande esperienza destinati ad affiancare ed integrare gli ufficiali laureati e diplomati, e fra questi ed i tecnici del Corpo equipaggi militari aeronautici è destinato a variare a favore di questi ultimi con sensibile vantaggio dell'amministrazione.

f) Continua ad essere prevista la possibilità di assegnare, con le stesse attuali modalità, i sottufficiali che si trovino in determinate condizioni al ruolo mansioni ufficio.

5. – Passando all'illustrazione dei singoli articoli è opportuno evidenziare le seguenti osservazioni:

a) *Capo I – Norme generali.*

L'*articolo 70* sintetizza compiutamente i compiti istituzionali assegnati all'aeronautica militare per assicurare, congiuntamente alle

altre forze armate, la difesa della patria e per adempiere agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia nel campo di alcuni servizi organizzati su scala mondiale;

gli articoli 71 e 72 elencano le quattro organizzazioni in cui si articola l'aeronautica militare e stabiliscono il rapporto di dipendenza di tali organizzazioni dal capo di stato maggiore dell'aeronautica;

l'articolo 73 precisa la funzione dello stato maggiore dell'aeronautica militare, quale viene configurata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1477 del 18 novembre 1965.

b) *Capo II – Personale.*

L'*articolo 74* elenca i ruoli in cui è ordinato il personale dell'aeronautica militare;

l'*articolo 75* sancisce che nell'ambito dei ruoli gli ufficiali vengono ripartiti per specialità e nell'articolo 75 è stabilito che le specifiche attribuzioni e funzioni di ciascuna specialità sono definite con decreto del Presidente della Repubblica;

l'*articolo 77* stabilisce che gli equipaggi aeronautici sono composti da sottufficiali e da militari di truppa, elenca i ruoli in cui sono ripartiti i sottufficiali e ne delinea i compiti. prevede la possibilità di assegnazione dei sottufficiali al ruolo mansioni di ufficio;

l'*articolo 78* stabilisce che i militari di truppa sono ripartiti in categorie e specialità stabilite con decreto del Ministro della difesa e disimpegnano i servizi inerenti alla categoria e specialità di appartenenza previsti dagli ordinamenti.

c) *Capo III – Organizzazione centrale.*

L'*articolo 79* elenca gli organi che costituiscono l'organizzazione centrale dell'aeronautica (stato maggiore dell'aeronautica, ispettorati, comando scuole, centro superiore studi ed esperienze, uffici dei capi dei corpi);

l'*articolo 80* disciplina la materia relativa agli ispettorati che, secondo le particolari esigenze dell'aeronautica militare, assumono la configurazione di veri e propri « comandi funzionali »; per ciascun ispettorato sono indicati sinteticamente i compiti essenziali e la natura degli enti posti alle dipendenze.

Viene invece rinviata ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica la definizione delle specifiche attribuzioni.

Per quanto concerne in particolare l'ispettorato telecomunicazioni, esso si differenzia dall'attuale ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo (ITAV) essendo la sua competenza limitata al solo campo delle telecomunicazioni di interesse della forza armata.

Le attribuzioni relative al settore dell'assistenza al volo, comprese quelle del controllo del traffico aereo e del servizio metereologico, già assegnate all'ispettorato telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, sono trasferite al comando forze aeree, essendo questo ultimo il principale e diretto interessato alla efficienza ed utilizzazione di detti servizi, di rilevante importanza operativa;

l'*articolo 81* delinea il compito del comando scuole, rimandando ad apposito decreto ministeriale la definizione delle attribuzioni particolari;

l'*articolo 82* indica i compiti del centro superiore studi ed esperienze, nuova denominazione dell'attuale centro consultivo studi e ricerche;

l'*articolo 83* definisce la figura e le funzioni dei primi ispettori integrando la norma contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1965, n. 1477.

d) *Capo IV – Organizzazione periferica territoriale.*

Gli *articoli 84*, *85* e *86* definiscono l'organizzazione periferica territoriale, basata sulle regioni aeronautiche e sulle circoscrizioni aeronautiche.

Le regioni aeronautiche saranno due.

Il territorio nazionale è poi ripartito in circoscrizioni, ciascuna delle quali estende la propria giurisdizione sul territorio di due o più province amministrative.

Ogni circoscrizione ha una sede di comando – o capoluogo – che coincide con un aeroporto armato, cioè sede di reparto; pertanto i comandanti di circoscrizione si identificano con comandanti di aeroporto armato. Di massima il comando di aeroporto è assegnato al comandante del reparto schierato sull'aeroporto medesimo, per cui i tre incarichi sono affidati ad un solo ufficiale.

Il numero delle circoscrizioni risulta perciò legato allo schieramento dei reparti di volo e poiché la valutazione del numero non comporta oneri finanziari aggiuntivi, né modifica il fabbisogno di personale, si è intenzionalmente evitato di indicarlo per non dover ricorrere a continue modifiche della presente legge. Anche in relazione al tipo di compiti assegnati alle circoscrizioni si è ritenuto sufficiente demandarne all'apposito decreto ministeriale la definizione del numero, nonché dei limiti territoriali e della sede di comando;

l'*articolo 85* specifica i compiti dei comandi di regione aeronautica;

l'*articolo 86* specifica i compiti dei comandi di circoscrizione, che sono sostanzialmente quelli attuali.

Si è tuttavia voluto fare specifica menzione, date le innovazioni introdotte dai provvedimenti delegati, del potere disciplinare sugli enti ed uffici dipendenti dal Ministero della difesa che svolgono attività di preminente interesse, dell'aeronautica, benché in pratica si tratti, di massima, soltanto, delle tre direzioni territoriali delle costruzioni aeronautiche e di un certo numero di uffici sorveglianza tecnica.

e) *Capo V – Organizzazione delle forze.*

L'*articolo 87* tratta dell'organizzazione delle forze in generale, rimandando a quanto sarà stabilito in proposito con decreto del Presidente della Repubblica.

f) *Capo VI – Organizzazione scolastico-addestrativa.*

L'*articolo 88* elenca gli istituti, le scuole, i centri che compongono l'organizzazione scolastico-addestrativa;

l'*articolo 89* prescrive il livello dei provvedimenti con cui vengono fissati numero dipendenza, attribuzioni e ordinamento degli enti suddetti;

l'*articolo 90* sancisce che l'accademia aeronautica e gli istituti di formazione il cui ciclo scolastico sia pari o superiore ad anni tre, fanno parte del sistema scolastico nazionale. Ciò allo scopo di consentire ai militari frequentatori la possibilità di conseguire la laurea, o per le necessità delle stesse forze armate, o a titolo personale.

Norme comuni alle tre forze armate.

L'*articolo 91* precisa che l'organizzazione prevista dalla presente legge verrà attuata con gradualità entro il termine di tre anni dalla sua entrata in vigore.

La gradualità è in funzione di due elementi determinanti:

le assegnazioni dei fondi necessari per la concreta realizzazione delle finalità esposte nella presente legge;

il tempo indispensabile per attuare il complesso di trasformazioni delle attuali strutture ordinative in quelle previste dalla legge stessa.

Pur rendendosi conto delle obiettive difficoltà di realizzazione si è voluto fissare il traguardo finale della ristrutturazione delle forze armate italiane. E ciò per un duplice ordine di fattori: inderogabile necessità di porre al più presto le forze armate in grado di assolvere i compiti ad esse devoluti; tener fede agli impegni in sede internazionale.

L'arco di tempo durante il quale attuare la ristrutturazione citata è una precisa responsabilità politica e comporta l'assegnazione di fondi necessari.

E una decisione delle autorità politiche si impone, perché le autorità militari possano effettuare una programmazione a ragion veduta e fissare i traguardi parziali da raggiungere annualmente.

Onorevoli colleghi, affidiamo quindi alla vostra approvazione la presente proposta di legge nella convinzione che con il vostro consenso le nostre forze armate potranno disporre di uno strumento legislativo del quale hanno bisogno e necessita per poter adempiere ai loro fondamentali compiti.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1.

L'esercito, la marina militare e l'aeronautica militare costituiscono le forze armate dello Stato. Le forze armate hanno il compito della difesa militare della Patria.

ART. 2.

Il Presidente della Repubblica ha il comando delle forze armate. Presiede il Consiglio supremo di difesa.

ART. 3.

Il Ministro della difesa esercita l'alta direzione delle forze armate.

Per l'esercizio delle sue funzioni ha alle dirette dipendenze il capo di stato maggiore della difesa ed i capi di stato maggiore di forza armata.

Nel campo tecnico-amministrativo ha alle dirette dipendenze il segretario generale, gli uffici centrali e le direzioni generali del Ministero della difesa.

Si avvale della consulenza del comitato dei capi di stato maggiore e del Consiglio superiore delle forze armate.

ART. 4.

Le attribuzioni del capo di stato maggiore della difesa e dei capi di stato maggiore dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare sono stabilite dalle vigenti norme di legge.

ART. 5.

Le attribuzioni del segretario generale, i compiti degli uffici centrali e delle direzioni generali del Ministero della difesa, nonché i rapporti dei capi di stato maggiore della difesa, dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare con il segretario generale, gli uffici centrali e le direzioni generali sono stabiliti dalle vigenti norme di legge.

ART. 6.

La composizione e le attribuzioni del comitato dei capi di stato maggiore e del Consiglio superiore delle forze armate sono stabilite dalle vigenti norme di legge.

ART. 7.

L'assistenza spirituale alle forze armate è disimpegnata dall'Ordinario militare, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme di legge.

La giustizia penale militare è amministrata dai tribunali militari, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme in vigore.

ART. 8.

Gli elementi costitutivi delle forze armate sono il personale, i mezzi e le infrastrutture.

ART. 9.

Il personale delle forze armate comprende:

gli ufficiali dell'esercito, della marina militare e della aeronautica militare;

i sottufficiali dell'esercito, degli equipaggi militari marittimi e degli equipaggi militari aeronautici;

i militari di truppa dell'esercito, degli equipaggi militari marittimi e degli equipaggi militari aeronautici.

La gerarchia di gradi e la corrispondenza fra i gradi dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare risultano dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

Il personale dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare è ripartito negli organi interforze e di forza armata nonché negli organi dell'amministrazione della difesa secondo le tabelle organiche stabilite dal capo di stato maggiore della difesa per gli organi interforze, dai rispettivi capi di stato maggiore per gli organi dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare, dal Ministro della difesa per gli organi dell'amministrazione della difesa.

L'assegnazione di personale dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare ad organi interministeriali, ad altre amministrazioni dello Stato e ad organi costituiti in seguito a trattati internazionali è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

L'assegnazione del personale dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare agli organi della giustizia militare è disposta dal capo di stato maggiore della difesa.

ART. 10.

Le cariche di:

capo di stato maggiore della difesa;

capo di stato maggiore dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare;

segretario generale del Ministero della difesa;

presidente del tribunale supremo militare;

sottocapo di stato maggiore della difesa;

sottocapo di stato maggiore dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare;

sono conferite secondo le vigenti disposizioni di legge.

La carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

La carica di comandante generale dell'arma dei carabinieri è conferita ad un generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo dell'esercito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, uditi il capo di stato maggiore della difesa ed il capo di stato maggiore dell'esercito.

Le cariche organicamente previste per gli ufficiali generali ed ammiragli di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o grado corrispodente sono conferite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della forza armata interessata, udito il capo di stato maggiore della difesa.

La destinazione nei vari incarichi dei generali di divisione e gradi corrispondenti è stabilita con determinazione del Ministro per la difesa in base alle indicazioni dei capi di stato maggiore delle singole forze armate, udito il capo di stato maggiore della difesa.

ART. 11.

I fabbisogni organici degli ufficiali e dei sottufficiali dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare sono stabiliti, ogni dieci anni, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la difesa.

ART. 12.

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, ciascuna forza armata si dota dei mezzi e delle infrastrutture valutati necessari per l'assolvimento dei compiti ad essa devoluti.

I mezzi comprendono le armi, le navi, gli aeromobili, i veicoli da combattimento, da trasporto e speciali, i quadrupedi, le apparecchiature, i materiali, gli equipaggiamenti di ogni specie, nonché le scorte relative.

Le infrastrutture comprendono le fortificazioni, le basi navali, le basi missilistiche, gli aeroporti ed ogni altra superficie di involo e di lancio, i campi di addestramento e di sperimentazione, gli edifici, le installazioni, nonché ogni altra opera e impianto destinati al servizio delle forze armate.

ART. 13.

Il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione e le scorte vengono effettuati a cura del Ministero della difesa, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati. In tempo di pace è ammesso soltanto l'impiego di aliquote di detti materiali per rinnovazione o per esigenze di carattere eccezionale. Le aliquote stesse, però, devono avere immediata ed integrale sostituzione secondo le norme stabilite dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 14.

L'organizzazione centrale del Ministero della difesa è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

Gli enti e gli uffici periferici tecnico-amministrativi del Ministero della difesa sono costituiti con decreto del Ministro della difesa.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE INTERFORZE

ART. 15.

Gli organi ed i comandi dell'organizzazione interforze dipendono dal capo di stato maggiore della difesa.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni il capo di stato maggiore della difesa dispone dello stato maggiore difesa.

ART. 16.

Sono comandi interforze:

il comando supremo operativo delle forze armate. L'attivazione e le attribuzioni del comando supremo operativo delle forze armate sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. Il comando supremo operativo è retto dal capo di stato maggiore della difesa che si avvale dei capi di stato maggiore di forza armata in qualità di vice comandanti rispettivamente delle forze terrestri, marittime ed aeree;

i comandi interforze di unità di più forze armate sono costituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato dei capi di stato maggiore.

ART. 17.

Sono organi interforze:

il comitato dei capi di stato maggiore;

il servizio informazioni della difesa;

il comitato dei comandanti operativi dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare;

il consiglio tecnico scientifico della difesa;

il centro studi per la difesa civile;

il centro di documentazione tecnico-scientifico della difesa.

I compiti e le attribuzioni del comitato dei capi di stato maggiore e del comitato dei comandanti operativi dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

I compiti dei rimanenti organi centrali sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

ART. 18.

Fanno parte della organizzazione periferica interforze:

gli uffici dei delegati e dei rappresentanti presso organi internazionali ed interministeriali;

il centro applicazioni militari energia nucleare;

il poligono sperimentale e di addestramento interforze;

gli stabilimenti militari di pena.

Numero e compiti degli uffici costituiti presso organi internazionali e interministeriali

sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

I compiti del centro applicazioni militari energia nucleare e del poligono sperimentale e di addestramento sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Il numero, il tipo e la dipendenza degli stabilimenti militari di pena sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 19.

Costituiscono l'organizzazione scolastico-addestrativa interforze:

il centro alti studi militari;
l'istituto stati maggiori interforze;
l'accademia di sanità militare interforze;
la scuola unica interforze per la difesa ABC;
la scuola telecomunicazioni forze armate;
la scuola di aerocooperazione.

L'organico e i compiti del centro alti studi militari sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

L'organico e i compiti dell'accademia di sanità militare interforze sono stabiliti con legge.

L'organico e i compiti dei rimanenti organi sono definiti dal capo di stato maggiore della difesa.

ART. 20.

Comandi ed organismi militari possono essere costituiti con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa a seguito di trattati internazionali con compiti, attribuzioni e organici previsti da specifici accordi o convenzioni.

TITOLO III

ORDINAMENTO DELL'ESERCITO

CAPO I.

NORME GENERALI.

ART. 21.

L'esercito provvede alla difesa terrestre delle frontiere e del territorio nazionale e di ogni altro territorio sotto la potestà dello Stato o ad esso affidato ad altro titolo; partecipa alla difesa aerea del territorio e alla difesa terre-

stre delle basi navali, degli aeroporti e di ogni altra infrastruttura delle forze armate, secondo le disposizioni emanate dal comitato dei capi di stato maggiore.

Per l'assolvimento dei suoi compiti si avvale del concorso della marina militare e dell'aeronautica militare come indicato agli articoli 47 e 70.

Adempie ad ogni altro compito disposto con norme di legge o aventi valore di legge.

ART. 22.

L'esercito è articolato in:

organizzazione centrale;
organizzazione periferica territoriale;
organizzazione delle forze;
organizzazione scolastico-addestrativa.

ART. 23.

Le organizzazioni di cui all'articolo precedente dipendono dal capo di stato maggiore dell'esercito.

ART. 24.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni il capo di stato maggiore dell'esercito si avvale della organizzazione centrale dell'esercito.

CAPO II.

PERSONALE DELL'ESERCITO

UFFICIALI.

ART. 25.

Gli ufficiali dell'esercito sono ripartiti nei seguenti ruoli:

normale (Q.A. - Qualificazione avanzata);
speciale (Q.S. - Qualificazione *standard*);
unico dei generali provenienti dai ruoli normali e speciali delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e delle trasmissioni.

ART. 26.

Nell'ambito dei ruoli gli ufficiali sono ripartiti per specialità operativa (Armi) e per specialità tecnico-logistica, sanitaria, amministrativa (Corpi). Per ogni specialità è previsto un organico particolare.

ART. 27.

Le armi sono:

carabinieri;
fanteria;
cavalleria;
artiglieria;
genio;
trasmissioni.

Fanno parte dell'arma di fanteria: granatieri, bersaglieri, alpini e carristi.

La specialità paracadutisti è comune a tutte le armi.

Le armi provvedono ad approntare le rispettive unità e ad addestrarle al combattimento al fine di disporre, per la difesa, di un complesso di forze efficienti ed operativamente pronte, tecnicamente preparate all'impiego degli armamenti, dei mezzi e dei materiali in dotazione.

Le specifiche attribuzioni e funzioni di ciascuna arma sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

L'arma dei carabinieri provvede, inoltre, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, alle attività relative ai servizi di istituto, d'ordine e di sicurezza.

Gli ufficiali delle armi, in relazione al grado ed alla specialità di appartenenza:

esercitano il comando delle grandi unità, delle unità, reparti e degli enti dell'esercito;

pianificano, dirigono e controllano le attività operative e logistiche;

ricoprono gli incarichi previsti dagli ordinamenti.

Gli ufficiali dell'arma dei carabinieri, oltre ai compiti elencati nel comma precedente, svolgono le attività relative ai servizi di istituto, d'ordine e di sicurezza pubblica.

ART. 28.

I corpi sono:

corpo dei servizi tecnici dell'esercito;
corpo tecnico geografico;
corpo di sanità dell'esercito;
corpo di commissariato dell'esercito;
corpo di amministrazione;
corpo veterinario;
corpo dei materiali e della motorizzazione.

Le specifiche attribuzioni e funzioni di ciascun corpo, nel quadro dei compiti ad essi assegnati, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

Gli ufficiali dei corpi, in relazione al grado ed alla specialità tecnica di appartenenza:

esercitano il comando delle unità, dei reparti e degli enti del corpo di appartenenza;

svolgono le attività tecniche e logistiche di competenza del rispettivo corpo;

ricoprono gli incarichi previsti dagli ordinamenti.

SOTTUFFICIALI.

ART. 29.

I sottufficiali dell'esercito sono ripartiti nei seguenti ruoli:

normale (Q.A. – Qualificazione avanzata);

speciale (Q.S. – Qualificazione *standard*);

dell'arma dei carabinieri;

delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio, delle trasmissioni;

dei corpi servizi tecnici, tecnico geografico, sanità, commissariato, amministrazione, veterinario, materiali e motorizzazione.

I sottufficiali del ruolo normale e speciale per i gradi di aiutante di battaglia e per i tre gradi di maresciallo, che hanno raggiunto il prescritto limite di età, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo mansioni d'ufficio.

I sottufficiali, in relazione al grado ed al ruolo di appartenenza:

esercitano il comando dei reparti ed enti minori;

disimpegnano le attività inerenti ai vari incarichi e specializzazioni, previste dagli ordinamenti.

MILITARI DI TRUPPA.

ART. 30.

I militari di truppa dell'esercito disimpegnano, nell'ambito delle unità, dei reparti ed enti di destinazione, le attività per ciascuno previste dagli ordinamenti.

CAPO III.

ORGANIZZAZIONE CENTRALE.

ART. 31.

L'organizzazione centrale dell'esercito comprende:

lo stato maggiore dell'esercito;

l'ispettorato delle armi di fanteria e cavalleria;

l'ispettorato dell'arma di artiglieria;
l'ispettorato dell'arma del genio;
l'ispettorato dell'arma delle trasmissioni;
l'ispettorato dell'aviazione leggera dell'esercito;
l'ispettorato per la difesa nucleare, biologica e chimica;
il comitato tecnico dell'esercito;
l'ispettorato logistico dell'esercito;
gli uffici dei capi dei corpi.

L'organizzazione centrale comprende inoltre, seconda la linea di dipendenza stabilita dal capo di stato maggiore dell'esercito:

la direzione della rivista militare;
l'istituto geografico militare;
il quartier generale dello stato maggiore dell'esercito;
l'ufficio amministrazione personali militari vari;
le delegazioni trasporti militari, gli uffici imbarchi e sbarchi ed i comandi militari di stazione, il cui numero e dislocazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa su proposta del capo di stato maggiore dell'esercito;
la banda musicale dell'esercito.

ART. 32.

Gli ispettorati delle armi di fanteria e cavalleria, di artiglieria, del genio, delle trasmissioni, l'ispettorato dell'aviazione leggera dell'esercito e l'ispettorato per la difesa nucleare biologica e chimica, retti da ufficiali generali in servizio permanente effettivo provenienti dalle armi, hanno compiti ispettivi, di consulenza tecnico-militare e di studio nonché funzioni organizzative, direttive e di controllo.

Essi, inoltre, possono avere funzioni di comando ed essere preposti alla formazione ed all'impiego di alcune categorie di personale, nonché alla sperimentazione operativa per l'omologazione dei materiali.

ART. 33.

Il comitato tecnico dell'esercito coordina e dirige le attività di studio, di ricerca, di progettazione e di sperimentazione relative alle armi, ai sistemi d'arma, agli aeromobili, ai mezzi ed ai materiali della forza armata.

Le attribuzioni particolari del comitato tecnico dell'esercito sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

La composizione del comitato tecnico dell'esercito è fissata dal capo di stato maggiore dell'esercito.

ART. 34.

L'ispettorato logistico dell'esercito provvede all'organizzazione, alla direzione ed al controllo dei servizi logistici ed alle altre attività, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi.

L'articolazione interna dell'ispettorato logistico dell'esercito relativa alle diverse branche di attività logistica è determinata dal capo di stato maggiore dell'esercito.

ART. 35.

I capi dei corpi sono gli ufficiali in servizio permanente effettivo di grado più elevato o più anziani del corpo dei servizi tecnici dell'esercito, del corpo tecnico geografico, del corpo di sanità dell'esercito, del corpo di commissariato dell'esercito, del corpo di amministrazione, del corpo veterinario, del corpo dei materiali e della motorizzazione.

Hanno compiti di consulenza, sono preposti alla formazione del rispettivo personale, possono avere alle dipendenze enti scolastico-addestrativi.

Si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di apposito ufficio.

CAPO IV.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA TERRITORIALE.

ART. 36.

L'organizzazione periferica territoriale dell'esercito comprende:

comandi di regione militare;

comandi di zona militare ed il comando militare della Sardegna;

distretti militari;

depositi di grandi unità, depositi misti e depositi reggimentali;

enti territoriali per il funzionamento dei servizi.

ART. 37.

I comandi di regione militare:

provvedono nell'ambito della propria circoscrizione alla difesa terrestre della regione stessa, concorrono alla difesa aerea del terri-

torio ed alla difesa terrestre delle basi navali, degli aeroporti e di ogni altra infrastruttura delle forze armate secondo le direttive fissate dallo stato maggiore dell'esercito;

presiedono alle attività territoriali e di presidio previste dagli specifici regolamenti nei riguardi di tutti i comandi, unità, reparti ed enti dell'esercito;

hanno potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per le sole questioni territoriali e di presidio sugli stabilimenti e sugli arsenali militari, sugli altri enti dipendenti da organi centrali del Ministero della difesa ed ubicati nella propria circoscrizione, che svolgono attività di preminente interesse per l'esercito; esercitano, inoltre, l'alta vigilanza, ai fini del coordinamento delle attività dei predetti enti con quelle di carattere operativo e logistico nell'ambito della propria circoscrizione;

esercitano il comando sugli organi territoriali dell'esercito ubicati nella propria circoscrizione e non direttamente dipendenti dall'organizzazione centrale;

possono avere alle dipendenze grandi unità, unità, reparti ed enti delle armi, dell'aviazione leggera dell'esercito e dei corpi appartenenti alla organizzazione delle forze, nonché unità ed enti dell'organizzazione scolastico-addestrativa;

sopraintendono alle attività concernenti il reclutamento e la mobilitazione;

presiedono all'attività dei servizi per tutti i comandi, reparti ed enti dell'esercito dislocati nel territorio della propria circoscrizione;

corrispondono con i competenti organi centrali del Ministero della difesa per l'adempimento dei compiti tecnico-amministrativi stabiliti con legge.

La sede, la denominazione e la circoscrizione dei comandi di regione militare sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

ART. 38.

I comandi di regione militare si articolano in comandi d'arma ed uffici.

Dispongono per l'attività tecnico-amministrativa e logistica nella rispettiva circoscrizione degli organi direttivi dei servizi secondo le rispettive articolazioni.

L'attività logistica dei predetti organi dei servizi è coordinata dal comando logistico di regione militare, fatte salve le attribuzioni

tecnico-amministrative, nonché le attribuzioni previste dalle vigenti leggi, in campo amministrativo, di pertinenza del comandante della regione militare.

I citati organi possono, con decreto del Ministro della difesa, svolgere attività logistica e amministrativa a favore di enti di altre forze armate, o dipendenti da organi centrali del Ministero della difesa.

ART. 39.

Il territorio delle circoscrizioni dei comandi di regione militare è suddiviso in zone militari con un comando militare della Sardegna.

I comandi di zona militare ed il comando militare della Sardegna dipendono dai comandi di regione militare ed hanno compiti operativi in materia di difesa interna del territorio, funzioni ispettive in materia di reclutamento e di mobilitazione e funzioni di comando sui distretti militari e sui depositi di grandi unità, reggimentali e misti esistenti nella propria circoscrizione. Possono avere alle dipendenze anche unità ed enti dell'organizzazione delle forze e dell'organizzazione scolastico-addestrativa.

La sede e la circoscrizione dei comandi di zona militare e del comando militare della Sardegna sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Per l'esplicazione dei compiti di difesa interna del territorio, le zone militari ed il comando militare della Sardegna possono suddividersi in comandi militari provinciali, la cui circoscrizione coincide con quella delle province amministrative del territorio nazionale.

Il numero e la sede dei comandi militari provinciali sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'esercito.

ART. 40.

I distretti militari concorrono alle predisposizioni ed alle operazioni relative al reclutamento ed alla mobilitazione. Provvedono, in particolare, alla chiamata alle armi, al servizio matricola per il personale in congedo ed alla precettazione del personale ai fini della mobilitazione.

Il numero, la sede e la circoscrizione dei distretti militari sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

ART. 41.

I depositi di grande unità, i depositi misti e i depositi reggimentali sono enti amministrativi, matricolari e di mobilitazione per le grandi unità e le unità autonome. Conservano i documenti di mobilitazione, custodiscono i materiali, provvedono alla loro manutenzione.

Il numero e la sede dei depositi di grande unità, misti e reggimentali, nonché le loro dipendenze sono determinati dal capo di stato maggiore dell'esercito.

ART. 42.

Sono enti territoriali per il funzionamento dei servizi:

enti sanitari di forza armata;
magazzini e depositi di materiali;
laboratori e reparti di riparazione;
infermerie quadrupedi;
enti vari di forza armata non inseriti organicamente nelle grandi unità.

Essi dipendono dai comandi di regione militare.

Il numero e la dislocazione degli enti territoriali per il funzionamento dei servizi sono determinati dal capo di stato maggiore dell'esercito.

CAPO V.

ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE.

ART. 43.

Le forze dell'esercito sono costituite dal complesso delle grandi unità, unità, reparti ed enti autonomi delle armi e dei corpi e sono organizzate secondo quanto disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Al loro impiego è preposto il comandante operativo.

CAPO VI.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICO-ADDESTRATIVA.

ART. 44.

L'organizzazione scolastico-addestrativa dell'esercito è costituita da:

scuola di guerra;
scuola di applicazione: dei carabinieri, di fanteria e cavalleria, di artiglieria, del genio, delle trasmissioni, del corpo dei servizi

tecnici dell'esercito, del corpo dei materiali e della motorizzazione;

accademia militare;

scuole e collegi militari;

scuola lingue estere dell'esercito;

scuole d'arma, delle specialità, dei corpi, di specializzazione;

scuole allievi ufficiali;

scuole allievi sottufficiali.

Fanno altresì parte dell'organizzazione scolastico-addestrativa:

le legioni allievi carabinieri;

i reggimenti, i centri addestramento reclute e i battaglioni di addestramento;

i centri, poligoni e campi di addestramento;

centri studio dei corpi.

ART. 45.

Il numero delle scuole e collegi militari, delle scuole d'arma, di specialità, dei corpi e di specializzazione, delle scuole allievi ufficiali e allievi sottufficiali, delle legioni allievi carabinieri, dei reggimenti e battaglioni di addestramento, dei centri, poligoni e campo di addestramento è stabilito con decreto del Ministro della difesa.

L'ordinamento, le attribuzioni e la dipendenza di ciascun istituto, unità ed ente dell'organizzazione scolastico-addestrativa sono stabiliti dal capo di stato maggiore dell'esercito.

ART. 46.

L'accademia militare e gli istituti di formazione il cui ciclo scolastico sia pari o superiore ad anni 3 fanno parte del sistema scolastico nazionale ed hanno in tale ambito il carattere di istituti a statuto speciale.

Il loro ordinamento è fissato in accordo col Ministro della pubblica istruzione.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DELLA MARINA MILITARE

CAPO I.

NORME GENERALI.

ART. 47.

La marina militare provvede alla difesa dello spazio marittimo di interesse nazionale e di ogni altro territorio sotto la potestà dello

Stato e ad esso affidato ad altro titolo; sostiene le forze terrestri, partecipa alla difesa delle frontiere e del territorio nazionale e alla difesa del relativo spazio aereo, secondo le disposizioni emanate dal comitato dei capi di stato maggiore.

Per l'assolvimento dei compiti si avvale del concorso dell'esercito e dell'aeronautica come indicato negli articoli 21 e 70.

Adempie ad ogni altro compito disposto con norme di legge o aventi forza di legge.

ART. 48.

La marina militare è articolata in:

organizzazione centrale;
organizzazione periferica territoriale;
organizzazione delle forze;
organizzazione scolastico-addestrativa.

ART. 49.

Le organizzazioni di cui all'articolo precedente dipendono dal capo di stato maggiore della marina militare.

ART. 50.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni il capo di stato maggiore della marina militare si avvale della organizzazione centrale della marina che comprende anche l'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la marina le cui dipendenze e attribuzioni sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

CAPO II.

PERSONALE.

UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE.

ART. 51.

Il Corpo degli ufficiali della marina militare è suddiviso nei due ruoli:

normale (Q.A. - Qualificazione avanzata);
speciale (Q.S. – Qualificazione *standard*).

Gli ufficiali provenienti dal Corpo equipaggi militari marittimi sono ammessi nel ruolo speciale.

ART. 52.

Nell'ambito dei ruoli gli ufficiali sono suddivisi per specialità:

vascello;
costruzioni ed armamenti navali;
sanità navale;
commissariato navale;
capitanerie di porto.

Gli ufficiali della sanità navale sono suddivisi in medici e farmacisti. Nell'ambito dei ruoli per ogni specialità è previsto un particolare organico.

Le specifiche attribuzioni e funzioni di ciascuna specialità sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

Gli ufficiali in relazione al grado ed alla specialità di appartenenza:

esercitano il comando delle navi dello Stato, degli aeromobili della marina militare e per la marina militare e dei reparti da sbarco della marina;

dirigono, pianificano e controllano le attività operative e logistiche;

ricoprono gli incarichi previsti dagli ordinamenti;

svolgono funzioni di stato maggiore.

EQUIPAGGI DELLA MARINA MILITARE.

SOTTUFFICIALI.

ART. 53.

Il Corpo equipaggi militari marittimi è composto di sottufficiali, sottocapi e comuni.

I sottufficiali sono ripartiti nei seguenti ruoli:

normale (Q.A. - Qualificazione avanzata);
speciale (Q.S. - Qualificazione *standard*).

Le categorie e le specialità costituite nell'ambito dei ruoli sono stabilite con decreto del Ministro della difesa ed hanno propri organici.

I sottufficiali del ruolo normale e del ruolo speciale per il grado di aiutante di battaglia e per i gradi di capo di prima, seconda e terza classe, che hanno raggiunto i limiti di età possono essere trasferiti, a domanda nel ruolo mansioni di ufficio regolato con legge.

I sottufficiali in relazione al grado ed al ruolo di appartenenza:

esercitano il comando di navi minori e di mezzi navali delle capitanerie di porto;

equipaggiano le unità della marina militare, gli aeromobili della e per la marina militare, i mezzi navali delle capitanerie di porto;

disimpegnano a bordo ed a terra i servizi inerenti alle varie categorie e specialità previste dagli ordinamenti.

SOTTOCAPI E COMUNI.

ART. 54.

I sottocapi e comuni sono ripartiti in categorie e specialità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

Disimpegnano a bordo ed a terra i servizi inerenti alla categoria e specialità di appartenenza previsti dagli ordinamenti.

CAPO III.

ORGANIZZAZIONE CENTRALE.

ART. 55.

L'organizzazione centrale della marina militare comprende:

lo stato maggiore della marina;

il comitato dei progetti delle navi e delle armi navali;

l'ispettorato allestimento e collaudo delle nuove navi e delle navi che subiscono lavori di grande trasformazione;

l'ispettorato dei fari e dei segnalamenti marittimi;

l'ispettorato di sanità navale;

l'ispettorato logistico navale;

l'ispettorato generale delle capitanerie di porto;

gli uffici dei primi ispettori.

L'organizzazione centrale comprende inoltre, secondo la linea di dipendenza stabilita dal capo di stato maggiore della marina:

l'ufficio storico della marina militare;

l'istituto idrografico della marina militare;

la rivista marittima;

il quartier generale dello stato maggiore marina;

la banda musicale della marina.

ART. 56.

Il comitato dei progetti delle navi e delle armi navali ha il compito della progettazione.

Dirige, inoltre, nei settori di specifica competenza del genio e delle armi navali, le attività tecniche di studio, ricerca e sperimentazione per lo sviluppo dei mezzi e dei materiali della forza armata.

Ha alle dipendenze gli organici tecnici che svolgono tali attività.

L'ordinamento e le attribuzioni del comitato dei progetti delle navi e delle armi navali sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 57.

Gli ispettorati assolvono compiti ispettivi, di consulenza e di studio; ad essi sono inoltre devoluti l'organizzazione, la direzione ed il controllo di specifici servizi della forza armata.

Le attribuzioni relative sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

ART. 58.

L'ispettorato generale delle capitanerie di porto assolve i compiti previsti dalle vigenti norme di legge.

L'ordinamento e le attribuzioni sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il capo di stato maggiore della marina militare.

ART. 59.

Gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo più elevati in grado o più anziani delle specialità costruzioni ed armamenti navali, commissariato navale, sanità navale e capitanerie di porto sono denominati « primi ispettori » delle relative specialità.

Essi sono i consulenti del capo di stato maggiore della marina militare per le questioni interessanti la rispettiva specialità con particolare riguardo a quanto concerne la formazione e l'impiego del personale e, quando richiesto, le questioni tecniche di competenza. I primi ispettori si avvalgono, per l'espletamento dei loro compiti, di appositi uffici.

CAPO IV.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA TERRITORIALE.

ART. 60.

L'organizzazione periferica territoriale della marina militare comprende:

comandi di dipartimento militare marittimo;
comandi militari marittimi autonomi;
comandi militari marittimi;
comandi marina;
enti dipartimentali;
enti non dipartimentali.

ART. 61.

I comandi di dipartimento militare marittimo:

hanno giurisdizione disciplinare, logistica ed amministrativa nei riguardi di tutti gli enti, sia operativi che del supporto alle forze, situati nel territorio di loro pertinenza;

hanno giurisdizione di impiego, oltre che disciplinare, amministrativa e logistica nei riguardi degli enti « del supporto » indicati dallo stato maggiore della marina e situati nel territorio di loro pertinenza.

La sede, la denominazione e la circoscrizione dei comandi di dipartimento militare marittimo sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

ART. 62.

I comandi militari marittimi autonomi:

esplicano funzioni operative, navali e marittime, logistiche, tecnico-amministrative, disciplinari;

per l'assolvimento delle funzioni operative ricevono disposizioni dal comando operativo della marina militare.

La sede, generalmente insulare, la denominazione e la circoscrizione dei comandi militari marittimi autonomi sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

ART. 63.

I comitati militari marittimi:

esplicano funzioni operative, navali e marittime, nel territorio di loro pertinenza e nelle acque antistanti alla loro giurisdizione territoriale:

hanno, per delega dei comandi di dipartimento militare marittimo e dei comandi militari marittimi autonomi, giurisdizione disciplinare, sull'insieme degli organi della marina militare ubicati nel territorio di loro competenza.

La sede, la denominazione e la circoscrizione dei comandi militari marittimi sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

ART. 64.

I comandi marina:

esplicano funzioni operative nelle acque portuali e foranee di loro pertinenza;

esplicano anche funzioni operative nel territorio di loro competenza.

La sede, la denominazione e la circoscrizione dei comandi marina sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il capo di stato maggiore della marina militare.

ART. 65.

Gli enti dipartimentali dipendono, per l'impiego, dai comandi di dipartimento militare marittimo o dai comandi militari marittimi autonomi.

Gli enti dipartimentali aventi funzioni tecnico-amministrative corrispondono direttamente, per tali funzioni, con i competenti organi centrali della marina militare e del Ministero della difesa.

Gli enti non dipartimentali dipendono per l'impiego o direttamente dal capo di stato maggiore della marina militare o dagli organi centrali della marina militare.

Il numero, i compiti e la sede degli enti dipartimentali e non dipartimentali della marina militare sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad eccezione delle direzioni marittime e delle capitanerie di porto, per le quali si applica la procedura prevista dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

CAPO V.

ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE.

ART. 66.

Le forze della marina militare sono costituite dal complesso delle grandi unità navali, unità navali, enti autonomi, aviazione per la

marina e sono organizzate secondo quanto disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Al loro impiego è preposto il comandante operativo.

CAPO VI.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICO-ADDESTRATIVA.

ART. 67.

L'organizzazione scolastico-addestrativa della marina militare è costituita da:

istituto di guerra marittima;
accademia navale;
scuola di sanità navale;
collegio navale;
gruppo scuole equipaggi militari marittimi;
centri di addestramento.

ART. 68.

Il numero dei gruppi scuole corpo equipaggi militari marittimi e dei centri di addestramento è stabilito con decreto del Ministro della difesa.

La dipendenza per l'impiego, le attribuzioni e l'ordinamento di ciascun organo scolastico-addestrativo sono stabiliti dal capo di stato maggiore della marina militare.

ART. 69.

L'accademia navale e gli istituti di formazione, il cui ciclo scolastico sia pari o superiore ad anni tre, fanno parte del sistema scolastico nazionale ed hanno, in tale ambito, il carattere di istituto a statuto speciale.

Il loro ordinamento è fissato in accordo con il Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO V

ORDINAMENTO DELL'AERONAUTICA MILITARE

CAPO I.

NORME GENERALI.

ART. 70.

L'aeronautica militare provvede alla difesa dello spazio aereo di interesse nazionale; sostiene le forze terrestri; partecipa alla difesa

delle frontiere e del territorio nazionale e di ogni altro territorio sotto la potestà dello Stato o ad esso affidato ad altro titolo e alla difesa del relativo spazio marittimo, secondo le disposizioni emanate dal comitato dei capi di stato maggiore.

Per l'assolvimento dei compiti si avvale del concorso dell'esercito e della marina come indicato negli articoli 21 e 47.

Adempie ad ogni altro compito disposto con norme di legge o aventi forza di legge.

ART. 71.

L'aeronautica militare è articolata in:

organizzazione centrale;
organizzazione periferica territoriale;
organizzazione delle forze;
organizzazione scolastico-addestrativa.

ART. 72.

Le organizzazioni di cui all'articolo precedente dipendono dal capo di stato maggiore dell'aeronautica militare.

ART. 73.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni il capo di stato maggiore dell'aeronautica militare si avvale dell'organizzazione centrale dell'aeronautica militare.

CAPO II.

PERSONALE.

UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE.

ART. 74.

Il Corpo degli ufficiali dell'aeronautica militare è suddiviso nei due ruoli:

normale (Q.A. - Qualificazione avanzata);
speciale (Q.S. - Qualificazione *standard*).

Gli ufficiali provenienti dal Corpo equipaggi militari aeronautici sono immessi nel ruolo speciale.

ART. 75.

Nell'ambito dei ruoli gli ufficiali sono suddivisi per specialità:

naviganti;
genio aeronautico;
commissariato aeronautico;
sanità aeronautica.

Ogni specialità ha un proprio organico.

Gli ufficiali del genio aeronautico sono ripartiti per competenze specifiche (branche):

sistemi di arma;
infrastrutture aeronautiche;
fisici e chimici;
assistenti tecnici.

Gli ufficiali del commissariato aeronautico sono, a loro volta, suddivisi in commissariato e amministrazione.

ART. 76.

Le specifiche attribuzioni e funzioni di ciascuna specialità sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

Gli ufficiali in relazione al grado ed alle specialità di appartenenza:

esercitano funzioni inerenti alla condotta degli aeromobili dell'aeronautica militare;

esercitano il comando delle unità e degli enti dell'aeronautica militare;

pianificano, dirigono e controllano le attività operative e logistiche;

ricoprono gli incarichi previsti dagli ordinamenti.

EQUIPAGGI MILITARI AERONAUTICI.

SOTTUFFICIALI.

ART. 77.

Il Corpo degli equipaggi militari aeronautici è composto da sottufficiali e militari di truppa.

I sottufficiali sono ripartiti nei seguenti ruoli:

normale (Q.A. - Qualificazione avanzata);
speciale (Q.S. - Qualificazione *standard*).

Le categorie e le specialità costituite nell'ambito dei ruoli sono stabilite con decreto del Ministro della difesa ed hanno organici propri.

I sottufficiali dei ruoli normali e speciali per i gradi di aiutante di battaglia e per i gradi di maresciallo di prima, seconda e terza classe, che hanno raggiunto il prescritto limite di età, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo mansioni d'ufficio, regolato con legge.

I sottufficiali in relazione al grado ed al ruolo di appartenenza:

esercitano il pilotaggio degli aeromobili dell'aeronautica militare;

disimpegnano sugli aeromobili ed a terra i servizi inerenti alle varie specialità del corpo, previsti dagli ordinamenti.

MILITARI DI TRUPPA.

ART. 78.

I militari di truppa sono ripartiti in categorie e specialità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

Disimpegnano sugli aeromobili ed a terra i servizi inerenti alle varie specialità di appartenenza, previsti dagli ordinamenti.

CAPO III.

ORGANIZZAZIONE CENTRALE.

ART. 79.

L'organizzazione centrale dell'aeronautica militare comprende:

lo stato maggiore dell'aeronautica;
l'ispettorato logistico;
l'ispettorato telecomunicazioni;
il comando scuole;
il centro superiore studi ed esperienze;
gli uffici dei primi ispettori.

L'organizzazione centrale comprende altresì, secondo la linea di dipendenza stabilita dal capo di stato maggiore dell'aeronautica militare:

l'ufficio storico dell'aeronautica militare;

la rivista aeronautica;

il quartier generale dello stato maggiore dell'aeronautica militare;

la banda musicale dell'aeronautica militare.

ART. 80.

Gli ispettorati logistico e delle telecomunicazioni assolvono compiti ispettivi, di consulenza e di studio; ad essi sono, inoltre, devoluti la organizzazione, la direzione e il controllo di specifici servizi della forza armata.

Le attribuzioni relative sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

ART. 81.

Il comando scuole sovraintende alle attività di selezione, di formazione, di istruzione e di addestramento basico ed avanzato di tutto il personale dell'aeronautica militare.

Ha alle proprie dipendenze scuole, enti e centri di qualificazione.

Le attribuzioni sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

ART. 82.

Il centro superiore studi ed esperienze dirige le attività di studio, di ricerca scientifica, di progettazione e di sperimentazione dirette allo sviluppo tecnico dei sistemi di arma, dei mezzi e dei materiali della forza armata.

Ha alle dipendenze centri di studio e ricerca, reparti e centri sperimentali.

ART. 83.

Gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo più elevati in grado o più anziani delle specialità: genio aeronautico, commissariato aeronautico e sanità aeronautica sono denominati « primi ispettori » delle relative specialità.

I primi ispettori si avvalgono per l'espletamento dei propri compiti di appositi uffici.

CAPO IV.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA TERRITORIALE.

ART. 84.

L'organizzazione periferica territoriale dell'aeronautica militare comprende regioni e circoscrizioni aeronautiche.

Il numero, la sede di comando ed il territorio di giurisdizione della regione aeronautica sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

Il numero, la sede di comando ed il territorio di giurisdizione delle circoscrizioni aeronautiche sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

I comandi di circoscrizione si identificano con i comandi di aeroporto armato.

ART. 85.

I comandi di regione aeronautica:

hanno giurisdizione disciplinare, logistica ed amministrativa su tutti gli enti situati nel territorio di loro pertinenza;

hanno giurisdizione di impiego, oltre che disciplinare, amministrativa e logistica, nei riguardi degli enti del « supporto » indicati dallo stato maggiore aeronautica e situati nel territorio di loro pertinenza.

ART. 86.

I comandi di circoscrizione aeronautica, nell'ambito del territorio di giurisdizione:

esercitano le funzioni presidiarie di competenza previste dagli specifici regolamenti;

provvedono, quando richiesto, all'attivazione degli aeroporti;

predispongono e coordinano la protezione locale delle installazioni aeronautiche e ne controllano l'esecuzione;

provvedono alle operazioni connesse con i piani di mobilitazione;

concorrono, per la parte di competenza, alla difesa del territorio con i responsabili comandi territoriali dell'esercito.

CAPO V.

ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE.

ART. 87.

Le forze dell'aeronautica militare sono costituite dal complesso delle grandi unità aeree, reparti, unità ed enti autonomi e sono organizzate secondo quanto disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Al loro impiego è preposto il comandante operativo.

CAPO VI.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICO-ADDESTRATIVA.

ART. 88.

L'organizzazione scolastico-addestrativa dell'aeronautica militare comprende:

la scuola di guerra aerea;

l'accademia aeronautica;

le scuole ed i centri di addestramento all'impiego.

Fanno altresì parte dell'organizzazione scolastico-addestrativa i seguenti enti dipendenti dal comando scuole:

la scuola di applicazione dell'aeronautica militare;

la scuola militare di medicina aeronautica e spaziale;

le scuole di volo;

le scuole specialisti dell'aeronautica mitare;

la scuola lingue estere;

le scuole ed i centri di qualificazione;

le scuole o collegi militari dell'aeronautica.

ART. 89.

Il numero delle scuole e dei centri di qualificazione e di addestramento all'impiego è stabilito con decreto del Ministro della difesa.

L'ordinamento, le attribuzioni e la dipendenza degli organi scolastici e addestrativi sono fissati dal capo di stato maggiore dell'aeronautica militare.

ART. 90.

L'accademia aeronautica e gli istituti di formazione, il cui ciclo scolastico sia pari o superiore ad anni tre, fanno parte del sistema scolastico nazionale ed hanno, in tale ambito, il carattere di istituti a statuto speciale.

Il loro ordinamento è fissato in accordo con il Ministro della pubblica istruzione.

TITOLO VI

NORME VARIE

CAPO I.

ART. 91.

L'organizzazione prevista dalla presente legge è attuata gradualmente entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

ART. 92.

Per esigenze di mobilitazione, per istruzioni o per speciali esigenze possono essere temporaneamente costituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, comandi, enti e reparti, con impiego di personale richiamato dal congedo.